





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

CRV Consiglio Regionale del Veneto

I del 29/06/2015 Prot.: 0012302 Titolario 2.6

CRV CRV spc-UPA

PROGETTO DI LEGGE N. 23

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Luca Zaia

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO 'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO'. DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS"

Juan Le

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO 'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO'. DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS"

Relazione:

La proposta di legge, assolutamente innovativa e fortemente voluta dal Presidente dott. Luca Zaia, è destinata a segnare un nuovo corso per la sanità della nostra Regione e a realizzare fin da subito uno dei punti cruciali e più ambiziosi del mio programma elettorale.

Mai come negli ultimi anni si è imposta la necessità di un ripensamento complessivo del sistema di management della sanità regionale dinnanzi alla crescente esigenza della piena sostenibilità del nostro Sistema socio-sanitario a fronte del contestuale aumento della domanda assistenziale, anche in conseguenza dell'incremento delle patologie croniche, dell'invecchiamento della popolazione e dell'innovazione tecnologica, per garantire - attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse impiegate - il mantenimento dell'alto livello qualitativo raggiunto dai servizi socio-sanitari erogati agli assistiti nel Veneto.

L'equilibrio economico e finanziario della gestione socio-sanitaria regionale è stato uno degli obiettivi che mi sono impegnato a raggiungere e a consolidare nel corso della passata legislatura, ma l'attuale situazione di riduzione delle risorse da parte del Governo centrale impone oggi di compiere un ulteriore passo, ancora più coraggioso, lungo la strada intrapresa con successo negli scorsi cinque anni.

È ormai indispensabile portare a compimento la transizione che abbiamo iniziato verso un sistema assolutamente moderno, competitivo e al passo con le più avanzate realtà europee, attraverso una nuova organizzazione dell'intero Sistema sanitario che risponda sia a principi di efficientamento mediante la riduzione di ogni duplicazione di costo, che di governance, attraverso il contestuale rafforzamento delle attività di coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle Aziende ULSS.

L'obiettivo non è spendere meno riducendo i servizi, bensì spendere meglio, incrementandoli: vogliamo continuare ad assicurare agli assistiti nel Veneto una sanità di eccellenza, altamente qualificata e specializzata, che non costi ai contribuenti un euro in più del necessario.

La decisione di creare un nuovo ente denominato "Azienda Zero", per il governo della Sanità della nostra Regione, risponde esattamente a queste finalità: unificare e centralizzare in capo ad un solo soggetto le funzioni di programmazione, di attuazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di coordinamento e governance del SSR, riconducendo a esso le attività di gestione tecnico-amministrativa su scala regionale.

Questa nuova distribuzione di funzioni, oltre a rappresentare un'evidente garanzia di coordinamento e di efficienza, consente una indubbia razionalizzazione delle risorse assegnate, determinando altresì un significativo risparmio nelle spese collegate all'amministrazione del SSR.

Il coordinamento degli acquisti sanitari permetterà un forte contenimento dei tempi e dei costi collegati all'espletamento delle procedure di gara pubbliche per l'approvvigionamento di beni e servizi nelle Aziende ULSS, ma parallelamente garantirà una maggiore efficacia e appropriatezza dei prodotti acquistati, frutto della comparazione tra le caratteristiche tecniche e i costi dei diversi beni impiegati per utilizzi analoghi in ambito sanitario.

Parimenti l'omogeneizzazione delle procedure tra le Aziende del SSR, i cui standard saranno definiti e monitorati dall'Azienda Zero, consentirà il raggiungimento di livelli di qualità, di risultato, di servizio e di efficienza, secondo le migliori pratiche ed eccellenze già presenti in Veneto e che necessitano di diventare standard diffusi su tutto il territorio.

Inoltre, la gestione della Sanità che si intende realizzare con la proposta di legge regionale consentirà una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e permetterà un controllo più agevole sull'efficienza e sull'efficacia delle decisioni adottate: si tratta di esigenze che è imprescindibile considerare, nel tentativo di porre un freno a fenomeni che, oltre ad impoverire le istituzioni, le squalificano agli occhi dei cittadini.

La strada che si intende percorrere, tuttavia, non si limita al rafforzamento della programmazione regionale, pur importante, ma si spinge oltre: alla creazione dell'Azienda Zero si accompagna infatti una considerevole riduzione del numero delle Aziende ULSS, che passeranno dalle attuali 21 a 7, ciascuna delle quali riferita ad un singolo territorio delle attuali province.

Tali trasformazioni determineranno, fermo il livello dei servizi sul territorio che non verrà minimamente intaccato, una riduzione della spesa che in prima battuta sarà riferibile principalmente ai compensi per le direzioni strategiche e per gli organi aziendali, e progressivamente sarà collegata all'aggregazione di sedi e unità operative tecnico-amministrative.

In conclusione, la proposta di legge mira a realizzare, attraverso una politica di governance della Sanità assolutamente innovativa, una razionalizzazione e una evoluzione dell'intero Sistema sanitario regionale, creando la Azienda Zero a cui saranno affidate funzioni di programmazione e controllo nonché compiti di natura gestionale che trovano una maggiore razionalità su scala regionale, riservando l'erogazione sul territorio di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e assistenziali, socio-sanitarie e di integrazione ospedale-territorio, alle Aziende del SSR.

Di seguito si illustrano i contenuti principali della proposta di legge che consta di 24 articoli.

Con riferimento al contesto istituzionale (articolo1) l'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero è istituita ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto regionale che prevede espressamente lo strumento legislativo per la creazione di un ente strumentale regionale. La norma statutaria richiede altresì espressamente che l'istituzione di un nuovo soggetto debba avvenire secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti. Al nuovo soggetto pertanto devono essere attribuiti compiti che altri soggetti non svolgeranno.

La disciplina dell'Azienda oltre che nelle nuove disposizioni, sarà contenuta nell'Atto aziendale che dovrà approvare e nei propri Regolamenti, nonché dalla normativa vigente per le Aziende sanitarie.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, le funzioni dell'Azienda Zero (articolo 2) sono elencate da una specifica norma che solamente può far comprendere l'entità delle attività unificate in un solo soggetto. In particolare l'attività concerne funzioni di programmazione, a supporto delle competenze degli organi regionali, di attuazione sanitaria e socio-sanitaria, di coordinamento e di governance delle Aziende ULSS e degli altri enti del Servizio sanitario regionale del Veneto.

L'Azienda potrà altresì esercitare ogni ulteriore funzione di gestione di attività tecnico-specialistiche, anche di supporto alle Aziende e agli altri enti del SSR, che ad essa saranno attribuite –qualora si renda opportuno - successivamente con leggi regionali ovvero con provvedimenti della Giunta regionale nei casi consentiti dall'ordinamento.

Secondo il nuovo Statuto spetta al Consiglio definire gli indirizzi per l'attività degli enti strumentali, controllandone l'attuazione mediante la competente Commissione consiliare. Si è ritenuto tuttavia, come già si verifica per altri enti strumentali istituiti nel territorio regionale, di attribuire la competenza a dettare gli indirizzi alla stessa Giunta regionale garantendo le prerogative consiliari nel richiamo alla competente Commissione consiliare cui è riservata specificamente dallo stesso Statuto la verifica periodica sulla rispondenza degli effetti delle politiche regionali agli obiettivi di governo e sui risultati gestionali dell'Ente.

L'esercizio delle funzioni – ai sensi del comma 3 dell'art. 60 dello Statuto – è altresì assoggettato alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale che ne detta la disciplina con proprio successivo regolamento, al fine di non appesantire il contenuto della proposta legislativa.

Gli organi dell'Azienda Zero (articolo 3) sono individuati nel Direttore generale e nel Collegio sindacale, dunque dal punto di vista organizzativo una struttura particolarmente snella.

Il Direttore generale (articolo 4) è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente per le Aziende sanitarie, nel rispetto della disciplina in materia di ineleggibilità e trasparenza degli incarichi. E'

anzitutto il rappresentante legale della nuova Azienda, esercita i poteri di direzione e di gestione nonché le funzioni di responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

Tra i compiti del Direttore rientra l'adozione dell'Atto aziendale e degli atti necessari al funzionamento del nuovo Ente, compresi i regolamenti di organizzazione e funzionamento, gli atti di bilancio e il regolamento sulla tenuta contabile della GSA.

Al Direttore generale competono altresì alcune nomine quali quella dei membri del Collegio sindacale, dell'Organismo Interno di Valutazione, dei direttori e dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero nonché il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi.

Il Direttore annualmente presenta una relazione alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare per confrontarsi sui risultati della gestione dell'Azienda Zero.

Al Collegio sindacale (articolo 5) spettano invece le funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti da parte dell'Azienda Zero, la verifica sulla regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; le verifiche trimestrali di cassa. Svolge altresì l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA e del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

E' previsto altresì un Comitato d'indirizzo (articolo 6) nominato dalla Giunta regionale cui compete la verifica della conformità dell'azione dell'Azienda Zero alla programmazione sanitaria regionale. La scelta è supportata dal fatto che in altre realtà oggi presenti nel territorio regionale, il Comitato si è mostrato di notevole importanza ed efficacia.

Per l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative l'Azienda Zero avrà bisogno di risorse umane, strumentali e finanziarie, risorse che non dovranno comunque comportare costi ulteriori per l'Amministrazione regionale.

A tal fine la proposta legislativa dispone (articolo 7) che l'Azienda Zero può avvalersi del personale in mobilità sia dalla Regione e dalle Aziende sanitarie sia dagli altri Enti territoriali (Stato, Province, Comuni), con possibilità solo residuale di poter ricorrere ad eventuali assunzioni, con il riconoscimento infine dell'applicazione della contrattazione del Sistema sanitario nazionale.

La proposta legislativa contiene quindi la necessaria norma finanziaria (articolo 8) che individua nell'ambito della quota del Fondo sanitario regionale in gestione accentrata le risorse di bilancio da assegnare a copertura finanziaria delle attività dell'Azienda Zero, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, e detta una serie di disposizioni "tecniche" relative al Servizio di Tesoreria di cui alla norma successiva (articolo 9).

Per la gestione economico-finanziaria (articolo 10) dell'Azienda Zero, si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende del SSR, fermo restando che la stessa è tenuta all'equilibrio economico.

La proposta, solo per completezza, richiama (articolo 11) i libri obbligatori di cui l'Ente si dovrà dotare secondo le norme civilistiche vigenti nel nostro ordinamento.

Al fine di garantire il necessario controllo sull'attività posta in essere in materia sanitaria è istituito, nell'ambito della Presidenza della Regione, il Servizio ispettivo della sanità (articolo 12) cui spetta l'attività di controllo e di vigilanza di carattere amministrativo, contabile sui soggetti che operano nel SSR e che trova la sua ratio anche nella necessità di coordinare le competenze spettanti alla Giunta regionale con quelle del Consiglio oggi svolte dal Servizio istituito ai sensi della legge regionale n. 21 del 5 agosto 2010.

Appare utile ricordare che la L. R. n. 21 del 2010 ha operato una distinzione tra le attività di vigilanza relative al sistema socio-sanitario di primo grado, che restano di competenza della Giunta, e quelle di secondo grado riservate al Consiglio, prevedendo un'attività di raccordo nell'esercizio delle funzioni.

Relativamente (articolo 13) alle attività spettanti alla Gestione Sanitaria Accentrata – GSA, di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011, è previsto che le stesse siano disciplinate con apposito regolamento dell'Azienda Zero che garantirà l'automatico adeguamento alle indicazioni dettate in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute.

Una certa importanza va riconosciuta alla norma transitoria (articolo 14) che permetterà l'avvio della nuova organizzazione del Sistema sanitario regionale.

La proposta detta la disciplina di passaggio delle funzioni all'Azienda Zero prevedendo anzitutto, da parte della Giunta regionale, l'approvazione del Regolamento per la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero -previsto all'articolo 2, comma 7 - e del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio ispettivo della sanità -previsto all'articolo 12, comma 2- entro 45 giorni dalla pubblicazione della nuova legge regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Regione procederà quindi con la nomina, secondo la vigente normativa, del Direttore generale dell'Azienda Zero, entro 60 giorni dalla pubblicazione della nuova legge regionale sul BUR.

I due Regolamenti della Giunta regionale, pertanto, unitamente alla nomina del Direttore da parte del Presidente permetteranno all'Azienda di essere operativa immediatamente.

Importante appare l'attività demandata al Direttore generale in questa prima fase, volta anzitutto alla elaborazione di una proposta di Atto aziendale, ma anche di una proposta di dotazione organica dell'Azienda Zero, previa ricognizione delle risorse umane in servizio presso l'Area Sanità e Sociale al momento dell'entrata in vigore della nuova legge regionale. Proposta che il Direttore "consegnerà" alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dalla sua nomina.

Successivamente alla necessaria attività ricognitiva delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti ovvero di cui l'Azienda Zero necessita per svolgere la propria attività, la Giunta regionale approverà la nuova riorganizzazione cui conseguirà il trasferimento all'Azienda zero delle funzioni oggi svolte dall'Area Sanità e Sociale, con le risorse strumentali e finanziarie oggi alla stessa attribuite.

La norma abrogativa (articolo 15) infine si rende utile per completare la nuova organizzazione del Sistema sanitario regionale con il passaggio delle funzioni al nuovo Ente e quindi il venir meno dell'attuale apicalità prevista dalla vigente normativa regionale.

La proposta di legge consta di due parti, di cui solo la prima relativa all'istituzione e disciplina dell'Azienda Zero, ma non si poteva perdere l'occasione già in questa sede – fra le prime proposte della nuova legislatura –di intervenire già per introdurre significativi elementi di razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria anche attraverso una considerevole riduzione del numero delle Aziende ULSS, come più volte ho affermato nel mio programma non solo elettorale.

Così la proposta legislativa prevede, nella sua seconda parte, la riduzione dalle attuali 21 Aziende ULSS a solo 7 Aziende ULSS (articolo 16), mentre in considerazione delle loro peculiari caratteristiche restano confermate eccellenze della nostra Regione quali l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto.

Sono state pertanto individuate 7 nuove Aziende ULSS, quale risultato dell'accorpamento delle 21 Aziende ULSS oggi vigenti, cui è stata attribuita una nuova denominazione che stacca completamente dalle precedenti proprio per far emergere la volontà che da oggi tutto deve cambiare: Dolomitica, Marca Trevigiana, Serenissima, Polesana; Euganea, Berica, Scaligera, denominazioni che ricordano la specificità di tutto il nostro territorio veneto!

L'Allegato A, che fa parte integrante della proposta legislativa, contiene l'indicazione delle nuove Aziende ULSS con l'elenco dei comuni che ad esse appartengono in quanto all'interno dell'ambito provinciale.

Pur essendo ormai da anni le Province destinatarie di molteplici interventi di riforma, da parte del legislatore nazionale, finalizzati alla loro abolizione, riduzione, accorpamento, svuotamento dalle funzioni, nell'ambito di un generale ridisegno complessivo dei confini e delle competenze, tuttavia il livello territoriale

provinciale è apparso oggi ancora quello ottimale per l'individuazione dell'estensione delle Aziende ULSS individuate (articolo 17) che corrisponderà pertanto al territorio provinciale, a seguito dell'accorpamento delle attuali Aziende ULSS insistenti sul medesimo territorio provinciale.

Dal 1º gennaio 2016 il nuovo sistema sarà a regime, considerata anche la scadenza dei Direttori generali delle attuali Aziende ULSS prevista al 31 dicembre 2015.

In sede di prima applicazione della nuova legge regionale, la norma transitoria (articolo 18) dispone che il Direttore generale delle 7 Aziende ULSS è nominato dal Presidente della Giunta regionale con l'attribuzione dell'importante compito di predisporre anzitutto la proposta di Atto aziendale, la cui approvazione compete alla Giunta regionale, quale atto fondamentale degli enti per il loro funzionamento e organizzazione.

Quindi spetterà allo stesso Direttore la gestione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere all'entrata in vigore della nuova legge regionale, cui le nuove Aziende subentrano a quelle oggi esistenti.

Le leggi regionali approvate dal Consiglio in tutti questi anni, dopo la prima Riforma introdotta dalla legge n. 833 del 1978, sono ormai tante, considerate anche le modifiche apportate alle stesse nel tempo. Appare pertanto utile procedere ad una ricognizione delle disposizioni ancora vigenti, eliminando tutto ciò che è ormai superato, non applicato né applicabile, e dare così chiarezza, approvando un Testo Unico delle disposizioni in materia di sanità e sociale, quale strumento utile non solo per l'Amministrazione regionale ma per tutti gli operatori del Sistema sanitario.

Fino a quel momento, che dovrà essere di sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge regionale, si continuano ad applicare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute in alcune leggi ancora vigenti quali la L.R. 14 settembre 1944, n. 55, la L.R. 14 settembre 1994 n. 56 e la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 che ha approvato il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.

In attesa di un intervento complessivo di riordino delle disposizioni che disciplinano le funzioni e l'organizzazione delle nuove Aziende ULSS e degli altri enti del SSR che deriverà dell'entrata in vigore del richiamato Testo Unico, si è ritenuto opportuno intervenire per anticipare alcune nuove disposizioni. In particolare (articolo 19) in materia di servizi sociali, prevedendo l'assorbimento in capo alla figura del Direttore sanitario delle Aziende ULSS delle funzioni finora assegnate al Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale, nell'ottica di una rivisitazione ottimale e riduzione degli incarichi apicali con conseguente riduzione della relativa spesa.

La nuova organizzazione richiama i Direttori generali alla massima responsabilità che non può non essere collegata alla decadenza dall'incarico attribuìto dal Presidente della Giunta regionale. È allora previsto che il Presidente può nominare un Commissario delle Aziende ULSS (articolo 20), ogni

volta che si renda necessario garantire l'attività dell'Ente, senza interruzioni in danno degli assistiti nel territorio regionale. Così per la decadenza dichiarata del Direttore generale nei casi previsti dalla legge e, in particolare, in caso di risoluzione del contratto dovuta a gravi motivi o a grave violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, di mancata osservanza delle direttive vincolanti nazionali e regionali, di mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio nonché a seguito di riorganizzazione aziendale.

Il Commissario sarà scelto, secondo la normativa vigente in materia, anzitutto tra i Dirigenti della stessa Regione ovvero dell'Azienda Zero, dunque senza ulteriori oneri finanziari per la Regione, a conferma che la nuova legge non comporterà comunque oneri aggiuntivi.

La proposta correttamente rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia (articolo 21) per la definizione del trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda Zero, delle Aziende ULSS, ospedaliere, ospedaliero-integrate e dell'Istituto oncologico veneto.

Infine le necessarie disposizioni abrogative, al fine di dare completa attuazione alla presente proposta di legge (articolo 22), riguardano la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56 che individua gli ambiti territoriali delle attuali Aziende ULSS nonché l'Allegato A della stessa legge regionale che elenca i comuni veneti appartenenti alle singole Aziende ULSS.

Infine non poteva mancare la disposizione sull'invarianza della spesa (articolo 23), di particolare rilievo, che garantendo la stessa spesa a carico del Bilancio regionale, rende questa proposta legislativa di rivisitazione e riqualificazione complessiva dell'intero Sistema socio-sanitario veneto ancora più ambiziosa.

La neutralità finanziaria discende dal fatto che l'attuazione delle norme in essa contenute avverrà attraverso una diversa e ottimale allocazione delle ordinarie risorse già a disposizione dell'Amministrazione regionale.

Si provvederà pertanto all'attuazione delle disposizioni legislative illustrate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le risorse umane, strumentali e finanziarie oggi disponibili senza la necessità di ulteriori stanziamenti di risorse.

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO 'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO'. DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS"

TITOLO I

Istituzione e disciplina dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto

Art. 1 - Istituzione dell'Azienda Zero.

- 1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, l'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto, di seguito denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, con sede in Venezia.
- 2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda Zero sono disciplinati dalla presente legge, dall'Atto aziendale, da un regolamento interno nonché dalla normativa vigente in materia di enti del Sistema sanitario nazionale.

Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero.

- 1. L'Azienda Zero svolge funzioni di programmazione e attuazione sanitaria e socio-sanitaria, coordinamento e governance delle Aziende ULSS e degli altri enti del Servizio sanitario regionale (SSR), nonché le funzioni ad essa attribuite di gestione di attività tecnico-specialistiche, anche di supporto alle Aziende ULSS e agli altri enti del SSR. L'attribuzione delle attività di natura gestionale all'Azienda Zero determina il venir meno delle corrispondenti competenze delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR.
- 2. Rientrano nella competenza della Azienda Zero, in particolare:
 - a. la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
 - b. la programmazione finanziaria della sanità regionale nel rispetto dei vincoli posti dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
 - c. la determinazione degli obiettivi dei Direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR;
 - d. la programmazione, la governance e le politiche relative:
 - agli acquisti;
 - alle risorse umane e tecnologiche nonché agli investimenti;
 - alla formazione del personale del SSR;
 - all'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
 - e. il sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR nonché la definizione e il monitoraggio dei costi standard;
 - f. l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria;

g. i sistemi e i flussi informativi, il sistema di auditing e il controllo interno;

h. il coordinamento degli uffici legali delle Aziende ULSS;

- i. gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR:
- j. ogni altra funzione attribuita dalle leggi regionali e dalla Giunta regionale.

3. Sono attribuite altresì all'Azienda Zero:

a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;

b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;

c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n.118;

d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati

e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del SSR e dei relativi allegati.

- 4. La gestione dei flussi di cassa di cui alla lettera b) del comma 3 decorre dal 1 gennaio 2016 e con riferimento alle risorse destinate al finanziamento del SSR dalla competenza anno 2016.
- 5. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.
- 6. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un Regolamento interno di organizzazione e funzionamento.
- 7. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione.
- 8. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero nei termini e con le modalità stabilite con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, anche mediante organismi terzi.

Art. 3 - Organi dell'Azienda.

- 1. Sono Organi dell'Azienda Zero:
 - a. il Direttore generale
 - b. il Collegio sindacale.

Art. 4 - Direttore generale.

- 1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della vigente normativa in materia di nomine dei Direttori generali delle Aziende ULSS, nel rispetto delle leggi in materia di ineleggibilità e trasparenza degli incarichi.
- 2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di

responsabile della GSA.

- 3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.
- 4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale che può prevedere più sedi operative.
- 5. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:
 - a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;
 - b) nomina dei membri del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende ULSS;

c) nomina dell'Organismo Interno di Valutazione;

- d) nomina dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero e conferimento, sospensione e revoca degli incarichi;
- e) regolamenti di organizzazione e funzionamento e dotazione organica dell'Azienda Zero;
- f) atti di bilancio;
- g) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni;
- h) regolamento sulla tenuta contabile della GSA di cui all'articolo 13;
- i) ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Azienda Zero.
- 6. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.
- 7. L'Atto aziendale può prevedere l'istituzione di comitati con funzioni propositive e consultive.
- 8. Il Direttore generale nomina un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti tra soggetti di provata competenza scientifica.

Art. 5 - Collegio sindacale.

- 1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale ai sensi della normativa vigente in materia di Aziende ULSS.
- 2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del Presidente la convocazione spetta al membro più anziano di età fino all'integrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.
- 3. Le sedute del Collegio sindacale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive decade dalla nomina.

4. Il Collegio sindacale:

- a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigila sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei

- titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
- e) svolge l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA e del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
- 5. L'Azienda Zero può affidare la revisione contabile ad una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del DM 17 settembre 2012.
- 6. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende ULSS.

Art. 6 - Comitato d'indirizzo.

- 1. La Giunta regionale nomina il Comitato d'indirizzo, composto di cinque membri scelti tra soggetti di specchiata onorabilità rappresentativi dell'intero sistema sanitario regionale e universitario.
- 2. Il Comitato verifica la conformità dell'azione dell'Azienda Zero alla programmazione sanitaria regionale e ne riferisce alla Giunta regionale.

Art. 7 - Personale.

- 1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del SSR e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del SSN.
- 2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:
 - a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;
 - b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
- 3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero è approvata dalla Giunta regionale previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.
- 4. In sede di programmazione annuale, il Direttore generale dell'Azienda Zero definisce la quota di risorse finanziarie da destinarsi a progetti di innovazione e sviluppo in materia sanitaria.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Il funzionamento dell'Azienda Zero è garantito mediante una quota del Fondo Sanitario regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2015 e in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U00 riducendo per pari importo lo stanziamento del capitolo 101702 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio (legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, e articolo 20, comma 1, punto B, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118)" (stessa upb U00del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017.

Art. 9 - Tesoreria.

1. Il, servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 10 - Bilancio.

- 1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende ULSS.
- 2. L'Azienda Zero è tenuta all'equilibrio economico.
- 3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono deliberati nei termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Art. 11 - Libri obbligatori.

- 1. Sono obbligatori i seguenti libri:
 - a) libro giornale;
 - b) libro degli inventari;
 - c) libro degli atti del Direttore generale;
 - d) libro delle adunanze del Collegio sindacale;
 - e) libro degli atti del Comitato d'indirizzo;
 - f) libri previsti come obbligatori per la GSA dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e dalla relativa casistica applicativa.

Art. 12 - Istituzione del Servizio ispettivo della sanità.

- 1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio ispettivo della sanità.
- 2. L'organizzazione del Servizio e le modalità di esercizio delle funzioni sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto.
- 3. Il Servizio ispettivo, ove necessario, coordina l'esercizio delle proprie funzioni con il Servizio ispettivo e di vigilanza per il Sistema socio-sanitario veneto del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21.

Art. 13 - Gestione Sanitaria Accentrata - GSA.

1. Le modalità di tenuta delle registrazioni della Gestione Sanitaria Accentrata - GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, che garantisce l'automatico adeguamento alle indicazioni in materia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, ivi compresa la casistica contabile in materia di GSA e di bilancio consolidato.

TITOLO II Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 - Norma transitoria.

- 1. La Giunta regionale approva i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, e all'articolo 12, comma 2, nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della presente legge.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale nomina il Direttore generale dell'Azienda Zero nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sul BUR della presente legge.
- 3. Il Direttore generale entro trenta giorni dalla nomina redige una proposta di Atto aziendale e di dotazione organica dell'Azienda Zero, comprensiva della ricognizione del personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge, e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
- 4. Le funzioni e le relative risorse strumentali e finanziarie attribuite all'Area Sanità e Sociale, previste dalle norme vigenti in materia, sono trasferite all'Azienda Zero.
- 5. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del SSR, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

Art. 15 - Norma abrogativa.

1. A decorrere dalla data di cui al comma 4 dell'articolo 14, è abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23.

TITOLO III Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS

Art. 16 - Aziende ULSS ed enti del SSR.

- 1. A far data dal 1 gennaio 2016, le Aziende ULSS del SSR sono le seguenti:
 - Azienda ULSS 1 "Dolomitica" con sede a Belluno;

- Azienda ULSS 2 "Marca Trevigiana" con sede a Treviso; Azienda ULSS 3 "Serenissima" con sede a Venezia;
- Azienda ULSS 4 "Polesana" con sede a Rovigo;
 Azienda ULSS 5 "Euganea" con sede a Padova;
 Azienda ULSS 6 "Berica" con sede a Vicenza;

- Azienda ULSS 7 "Scaligera" con sede a Verona.

2. Restano confermati:

- Azienda Ospedaliera di Padova;
- Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- Istituto Oncologico Veneto.

Art. 17 - Ambito territoriale delle Aziende ULSS.

- 1. Le Aziende di cui al comma 1 dell'articolo 16 hanno estensione corrispondente al territorio provinciale, a seguito della fusione delle attuali Aziende ULSS insistenti sul medesimo territorio, come da allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.
- 2. Le Aziende di cui al comma 1 dell'articolo 16 subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi che fanno capo alle attuali Aziende ULSS all'entrata in vigore della presente legge, in ragione dell'ambito provinciale di appartenenza.
- Le Aziende di cui al comma 1 dell'articolo 16 devono garantire un'organizzazione capillare di sportelli e servizi al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle prestazioni sanitarie.
- 4. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.
- 5. Ogni riferimento contenuto nella vigente normativa ai bacini territoriali delle Aziende ULSS, dal 1 gennaio 2016 è da intendersi all'ambito territoriale provinciale.

TITOLO IV Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Norma transitoria.

- 1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina il Direttore generale delle Aziende ULSS di cui all'articolo 16, con effetto dal 1 gennaio 2016.
- 2. Il Direttore generale, entro sei mesi dalla nomina, predispone l'Atto aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
- 3. I Collegi sindacali delle Aziende ULSS vigenti all'entrata in vigore della presente legge restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2015.

- 4. Fino all'entrata in vigore del Testo Unico di riordino delle disposizioni che disciplinano le funzioni e l'organizzazione delle nuove Aziende ULSS e degli altri enti del SSR, si continuano ad applicare, in quanto compatibili con le previsioni della presente legge, le disposizioni contenute nella legge regionale 14 settembre 1994, n.55, nella legge regionale 14 settembre 1994, n.56 e nella legge regionale 29 giugno 2012, n.23.
- 5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il Testo Unico delle disposizioni in materia di sanità e sociale.

Art. 19 - Funzioni in materia di servizi sociali.

- 1. Nelle Aziende ULSS di cui al comma 1 dell'articolo 16, il Direttore sanitario, coadiuvato da un Coordinatore dei servizi sociali, svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Azienda ULSS, con riferimento agli aspetti organizzativi dei servizi sociali e socio-sanitari e dei programmi di intervento di area specifica a tutela della salute avvalendosi dei referenti nominati.
- 2. Ogni riferimento nella vigente legislazione regionale al "Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale" si intende sostituito con quello di "Direttore sanitario".
- 3. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.
- 4. Il bacino dell'attuale Azienda ULSS si configura come distretto socio-sanitario. Qualora nelle attuali Aziende ULSS sono presenti più distretti, gli stessi diventano articolazioni organizzative del distretto.
- 5. Al comma 2 dell'articolo 5, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 le parole "di una Unità locale socio-sanitaria" sono sostituite dalle parole "del distretto".
- 6. I Presidenti delle conferenze dei sindaci di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 costituiscono l'esecutivo dei Sindaci delle Aziende ULSS di cui all'articolo 16, comma 1, al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e valutazione per tutto l'ambito delle Aziende ULSS di appartenenza.

Art. 20 - Nomina di Commissari delle Aziende ULSS.

- 1.Il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario delle Aziende ULSS a seguito della decadenza del Direttore generale dichiarata per risoluzione del contratto dovuta a gravi motivi o a grave violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, alla mancata osservanza delle direttive vincolanti nazionali e regionali, al mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, a riorganizzazione aziendale nonché negli altri casi previsti dalla legge.
- 2. Il Presidente della Giunta regionale sceglie il Commissario all'interno dei ruoli dei dirigenti della Regione, dei dirigenti dell'Azienda Zero di cui alla presente legge nonché tra i privati in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi regionali di idonei alla carica di Direttore generale delle Aziende ULSS ai sensi della vigente normativa.

- 3.Il Commissario è nominato per il periodo di un anno, rinnovabile per una sola volta.
- 4.Nel caso di dirigenti della Regione e dell'Azienda Zero non è riconosciuto alcun compenso ulteriore rispetto al trattamento economico in godimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 21 - Norma finale.

1. Il trattamento economico annuo del Direttore generale dell'Azienda Zero, come istituita dalla presente legge, delle Aziende ULSS, ospedaliere, ospedaliero-integrate e dell'Istituto oncologico veneto è stabilito in conformità alla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 22 - Norma abrogativa.

- 1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n.56.
- 2. E' abrogato l'Allegato A della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come successivamente modificato.

Art.23 - Invarianza della spesa.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 24 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

TITOLO I - Istituzione e disciplina dell'Azienda per il governo d	lella
sanità della Regione del V	
Art. 1 - Istituzione dell'Azienda Zero.	9
Art. 2 - Funzioni dell'Azienda Zero	9
Art. 3 - Organi dell'Azienda	10
Art. 4 - Direttore generale	10
Art. 5 - Collegio sindacale	11
Art. 6 - Comitato d'indirizzo.	12
Art. 7 - Personale.	12
Art. 8 - Norma finanziaria	12
Art. 9 - Tesoreria	13
Art. 10 - Bilancio.	13
Art. 11 - Libri obbligatori.	13
Art. 12 - Istituzione del Servizio ispettivo della sanità	13
Art. 13 - Gestione Sanitaria Accentrata - GSA.	14
TITOLO II - Disposizioni finali e transitorie	
Art. 14 - Norma transitoria.	
Art. 15 - Norma abrogativa	14
TITOLO III - Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS	
Art. 16 - Aziende ULSS ed enti del SSR	
Art. 17 - Ambito territoriale delle Aziende ULSS	15
TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie	
Art. 18 - Norma transitoria.	
Art. 19 - Funzioni in materia di servizi sociali	16
Art. 20 - Nomina di Commissari delle Aziende ULSS	16
Art. 21 - Norma finale.	17
Art. 22 - Norma abrogativa	
Art. 23 - Invarianza della spesa.	17
Art. 24 - Entrata in vigore	17



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

ALLEGATO AL PROGETTO DI LEGGE N.

RELATIVO A:

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO 'AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO – AZIENDA ZERO'. DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS"

ALLEGATO A

ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 17 COMMA 1

AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE UNITA' LOCALI SOCIO-**SANITARIE**

Azienda ULSS n. 1 "Dolomitica" con sede a Belluno (già Azienda Ulss n.1, Azienda Ulss n. 2)

Comuni (n. 67) della Provincia di Belluno appartenenti all'Azienda ULSS n. 1 "Dolomitica"

- 1. Agordo
- 2. Alano di Piave
- 3. Alleghe
- 4. Arsiè
- 5. Auronzo di Cadore
- 6. Belluno
- 7. Borca di Cadore
- 8. Calalzo di Cadore9. Canale d'Agordo
- 10. Cencenighe Agordino
- 11. Cesio Maggiore
- 12. Chies d'Alpago
- 13. Cibiana di Cadore
- 14. Colle Santa Lucia
- 15. Comelico Superiore
- 16. Cortina d'Ampezzo
- 17. Danta di Cadore
- 18. Domegge di Cadore
- 19. Falcade
- 20. Farra d'Alpago
- 21. Feltre
- 22. Fonzaso
- 23. Forno di Zoldo
- 24. Gosaldo
- 25. La Valle Agordina
- 26. Lamon
- 27. Lentiai
- 28. Limana
- 29. Livinallongo del Col di Lana
- 30. Longarone
- 31. Lorenzago di Cadore
- 32. Lozzo di Cadore
- 33. Mel
- 34. Ospitale di Cadore
- 35. Pedavena
- 36. Perarolo di Cadore
- 37. Pieve d'Alpago
- 38. Pieve di Cadore
- 39. Ponte nelle Alpi
- 40. Puos d'Alpago
- 41. Ouero Vas
- 42. Rivamonte Agordino
- 43. Rocca Pietore

- 44. S. Nicolò di Comelico
- 45. San Gregorio nelle Alpi
- 46. San Pietro di Cadore
- 47. San Tomaso Agordino
- 48. San Vito di Cadore
- 49. Santa Giustina
- 50. Santo Stefano di Cadore
- 51. Sappada
- 52. Sedico
- 53. Selva di Cadore
- 54. Seren del Grappa
- 55. Sospirolo
- 56. Soverzene
- 57. Sovramonte
- 58. Taibon Agordino
- 59. Tambre
- 60. Trichiana
- 61. Vallada Agordina
- 62. Valle di Cadore
- 63. Vigo di Cadore
- 64. Vodo di Cadore
- 65. Voltago Agordino
- 66. Zoldo Alto
- 67. Zoppè di Cadore

Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" con sede a Treviso (già Azienda Ulss n. 7, Azienda Ulss n. 8, Azienda Ulss n. 9)

Comuni (n. 95) della Provincia di Treviso appartenenti all'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana"

- 1. Altivole
- 2. Arcade
- 3. Asolo
- 4. Borso del Grappa
- 5. Breda di Piave
- 6. Caerano di San Marco
- 7. Cappella Maggiore
- 8. Carbonera
- 9. Casale sul Sile
- 10. Casier
- 11. Castelcucco
- 12. Castelfranco Veneto
- 13. Castello di Godego
- 14. Cavaso del Tomba
- 15. Cessalto
- 16. Chiarano
- 17. Cimadolmo
- 18. Cison di Valmarino
- 19. Codognè
- 20. Colle Umberto
- 21. Conegliano
- 22. Cordignano
- 23. Cornuda
- 24. Crespano del Grappa
- 25. Crocetta del Montello

- 26. Farra di Soligo
- 27. Follina
- 28. Fontanelle
- 29. Fonte
- 30. Fregona
- 31. Gaiarine
- 32. Giavera del Montello
- 33. Godega di Sant'Urbano
- 34. Gorgo al Monticano
- 35. Istrana
- 36. Loria
- 37. Mansuè
- 38. Mareno di Piave
- 39. Maser
- 40. Maserada sul Piave
- 41. Meduna di Livenza
- 42. Miane
- 43. Mogliano Veneto
- 44. Monastier di Treviso
- 45. Monfumo
- 46. Montebelluna
- 47. Morgano
- 48. Moriago della Battaglia
- 49. Motta di Livenza
- 50. Nervesa della Battaglia
- 51. Oderzo
- 52. Ormelle
- 53. Orsago
- 54. Paderno del Grappa
- 55. Paese
- 56. Pederobba
- 57. Pieve di Soligo
- 58. Ponte di Piave
- 59. Ponzano Veneto
- 60. Portobuffolè
- 61. Possagno
- 62. Povegliano
- 63. Preganziol
- 64. Quinto di Treviso
- 65. Refrontolo
- 66. Resana
- 67. Revine Lago
- 68. Riese Pio X
- 69. Roncade
- 70. Salgareda
- 71. San Biagio di Callalta
- 72. San Fior
- 73. San Pietro di Feletto
- 74. San Polo di Piave
- 75. San Vendemiano
- 76. San Zenone degli Ezzelini
- 77. Santa Lucia di Piave
- 78. Sarmede
- 79. Segusino
- 80. Sernaglia della Battaglia
- 81. Silea
- 82. Spresiano

- 83. Susegana
- 84. Tarzo
- 85. Trevignano
- 86. Treviso
- 87. Valdobbiadene
- 88. Vazzola
- 89. Vedelago
- 90. Vidor
- 91. Villorba
- 92. Vittorio Veneto
- 93. Volpago del Montello
- 94. Zenson di Piave
- 95. Zero Branco

Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" con sede a Venezia

(già Azienda Ulss n. 10, Azienda Ulss n. 12, Azienda Ulss n. 13, Azienda Ulss n. 14)

Comuni (n. 44) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima"

- 1. Annone Veneto
- 2. Campagna Lupia
- 3. Campolongo Maggiore
- 4. Camponogara
- 5. Caorle
- 6. Cavallino Treporti
- 7. Cavarzere8. Ceggia9. Chioggia

- 10. Cinto Caomaggiore
- 11. Cona
- 12. Concordia Sagittaria
- 13. Dolo
- 14. Eraclea
- 15. Fiesso d'Artico
- 16. Fossalta di Piave
- 17. Fossalta di Portogruaro
- 18. Fossò
- 19. Gruaro
- 20. Jesolo
- 21. Marcon
- 22. Martellago
- 23. Meolo
- 24. Mira
- 25. Mirano
- 26. Musile di Piave
- 27. Noale
- 28. Noventa di Piave
- 29. Pianiga
- 30. Portogruaro
- 31. Pramaggiore
- 32. Quarto d'Altino
- 33. Salzano
- 34. San Donà di Piave
- 35. San Michele al Tagliamento

- 36. Santa Maria di Sala
- 37. Santo Stino di Livenza
- 38. Scorzè
- 39. Spinea
- 40. Stra
- 41. Teglio Veneto
- 42. Torre di Mosto
- 43. Venezia
- 44. Vigonovo

Azienda ULSS n. 4 "Polesana" con sede a Rovigo

(già Azienda Ulss n. 18, Azienda Ulss n. 19)

Comuni (n. 50) della Provincia di Rovigo appartenenti all'Azienda ULSS n. 4 "Polesana"

- 1. Adria
- 2. Ariano nel Polesine
- 3. Arquà Polesine
- 4. Badia Polesine
- 5. Bagnolo di Pò6. Bergantino
- 7. Bosaro
- 8. Calto
- 9. Canaro
- 10. Canda
- 11. Castelguglielmo
- 12. Castelmassa
- 13. Castelnovo Bariano
- 14. Ceneselli
- 15. Ceregnano
- 16. Corbola
- 17. Costa di Rovigo
- 18. Crespino
- 19. Ficarolo
- 20. Fiesso Umbertiano
- 21. Frassinelle Polesine
- 22. Fratta Polesine
- 23. Gaiba
- 24. Gavello
- 25. Giacciano con Baruchella
- 26. Guarda Veneta
- 27. Lendinara
- 28. Loreo
- 29. Lusia
- 30. Melara
- 31. Occhiobello
- 32. Papozze
- 33. Pettorazza Grimani
- 34. Pincara
- 35. Polesella
- 36. Pontecchio Polesine
- 37. Porto Viro
- 38. Porto Tolle
- 39. Rosolina
- 40. Rovigo

- 41. Salara
- 42. San Bellino
- 43. San Martino di Venezze
- 44. Stienta
- 45. Taglio di Pò
- 46. Trecenta
- 47. Villadose
- 48. Villamarzana
- 49. Villanova del Ghebbo
- 50. Villanova Marchesana

Azienda ULSS n. 5 "Euganea" con sede a Padova

(già Azienda Ulss n. 15, Azienda Ulss n. 16, Azienda Ulss n. 17)

Comuni (n. 104) della Provincia di Padova appartenenti all'Azienda ULSS n. 5 "Euganea"

- 1. Abano Terme
- 2. Agna
- 3. Albignasego
- 4. Anguillara Veneta
- 5. Arquà Petrarca
- 6. Arre
- 7. Arzergrande
- 8. Bagnoli di Sopra
- 9. Baone
- 10. Barbona
- 11. Battaglia Terme
- 12. Boara Pisani
- 13. Borgoricco
- 14. Bovolenta
- 15. Brugine
- 16. Cadoneghe
- 17. Campo San Martino
- 18. Campodarsego
- 19. Campodoro
- 20. Camposampiero
- 21. Candiana
- 22. Carceri
- 23. Carmignano di Brenta
- 24. Cartura
- 25. Casale di Scodosia
- 26. Casalserugo
- 27. Castel Baldo
- 28. Cervarese Santa Croce
- 29. Cinto Euganeo
- 30. Cittadella
- 31. Codevigo
- 32. Conselve
- 33. Correzzola
- 34. Curtarolo
- 35. Due Carrare
- 36. Este
- 37. Fontaniva
- 38. Galliera Veneta
- 39. Galzignano Terme

- 40. Gazzo
- 41. Grantorto
- 42. Granze
- 43. Legnaro
- 44. Limena
- 45. Loreggia
- 46. Lozzo Atestino
- 47. Maserà di Padova
- 48. Masi
- 49. Massanzago
- 50. Megliadino San Fidenzio
- 51. Megliadino San Vitale
- 52. Merlara
- 53. Mestrino
- 54. Monselice
- 55. Montagnana
- 56. Montegrotto Terme
- 57. Noventa Padovana
- 58. Ospedaletto Euganeo
- 59. Padova
- 60. Pernumia
- 61. Piacenza d'Adige
- 62. Piazzola sul Brenta
- 63. Piombino Dese
- 64. Piove di Sacco
- 65. Polverara
- 66. Ponso
- 67. Ponte San Nicolò
- 68. Pontelongo
- 69. Pozzonovo
- 70. Rovolon
- 71. Rubano
- 72. S. Angelo di Piove di Sacco
- 73. Saccolongo
- 74. Saletto
- 75. San Giorgio delle Pertiche
- 76. San Giorgio in Bosco
- 77. San Martino di Lupari
- 78. San Pietro di Gù
- 79. San Pietro Viminario
- 80. Santa Giustina in Colle
- 81. Santa Margherita d'Adige
- 82. Sant'Elena
- 83. Sant'Urbano
- 84. Saonara
- 85. Selvazzano Dentro
- 86. Solesino
- 87. Stanghella
- 88. Teolo
- 89. Terrassa Padovana
- 90. Tombolo
- 91. Torreglia
- 92. Trebaseleghe
- 93. Tribano
- 94. Urbana
- 95. Veggiano
- 96. Vescovana

- 97. Vighizzolo d'Este
- 98. Vigodarzere 99. Vigonza
- 100. Villa del Conte
- 101. Villa Estense
- 102. Villafranca Padovana
- 103. Villanova di Camposampiero
- 104.Vò

Azienda ULSS n. 6 "Berica" con sede a Vicenza

(già Azienda Ulss n. 3, Azienda Ulss n. 4, Azienda Ulss n. 5, Azienda Ulss n. 6)

Comuni (n. 121) della Provincia di Vicenza appartenenti all'Azienda ULSS n. 6 "Berica"

- 1. Agugliaro
- 2. Albettone
- 3. Alonte
- 4. Altavilla Vicentina
- 5. Altissimo
- 6. Arcugnano
- 7. Arsiero
- 8. Arzignano
- 9. Asiago
- 10. Asigliano Veneto
- 11. Barbarano Vicentino
- 12. Bassano del Grappa
- 13. Bolzano Vicentino
- 14. Breganze
- 15. Brendola
- 16. Bressanvido
- 17. Brogliano
- 18. Caldogno
- 19. Caltrano
- 20. Calvene
- 21. Camisano Vicentino
- 22. Campiglia dei Berici
- 23. Campolongo sul Brenta
- 24. Carrè
- 25. Cartigliano
- 26. Cassola
- 27. Castegnero
- 28. Castelgomberto
- 29. Chiampo
- 30. Chiuppano
- 31. Cismon del Grappa
- 32. Cogollo del Cengio
- 33. Conco
- 34. Cornedo Vicentino
- 35. Costabissara
- 36. Creazzo
- 37. Crespadoro
- 38. Dueville
- 39. Enego
- 40. Fara Vicentino
- 41. Foza

- 42. Gallio
- 43. Gambellara
- 44. Gambugliano
- 45. Grancona
- 46. Grisignano di Zocco
- 47. Grumolo delle Abbadesse
- 48. Isola Vicentina
- 49. Laghi
- 50. Lastebasse
- 51. Longare
- 52. Lonigo
- 53. Lugo di Vicenza
- 54. Lusiana
- 55. Malo
- 56. Marano Vicentino
- 57. Marostica
- 58. Mason Vicentino
- 59. Molvena
- 60. Monte di Malo
- 61. Montebello Vicentino
- 62. Montecchio Maggiore
- 63. Montecchio Precalcino
- 64. Montegalda
- 65. Montegaldella
- 66. Monteviale
- 67. Monticello Conte Otto
- 68. Montorso Vicentino
- 69. Mossano
- 70. Mussolente
- 71. Nanto
- 72. Nogarole Vicentino
- 73. Nove
- 74. Noventa Vicentina
- 75. Orgiano
- 76. Pedemonte
- 77. Pianezze
- 78. Piovene Rocchette
- 79. Poiana Maggiore
- 80. Posina
- 81. Pove del Grappa
- 82. Pozzoleone
- 83. Quinto Vicentino
- 84. Recoaro Terme
- 85. Roana
- 86. Romano d'Ezzelino
- 87. Rosà
- 88. Rossano Veneto
- 89. Rotzo
- 90. Salcedo
- 91. San Germano dei Berici
- 92. San Nazario
- 93. San Pietro Mussolino
- 94. San Vito di Leguzzano
- 95. Sandrigo
- 96. Santorso
- 97. Sarcedo
- 98. Sarego

- 99. Schiavon
- 100.Schio
- 101.Solagna
- Sossano Sossano
- 103. Sovizzo
- 104. Tezze sul Brenta
- Thiene
- 106. Tonezza del Cimone
- 107. Torrebelvicino
- 108. Torri di Quartesolo
- 109. Trissino
- 110. Valdagno
- 111. Valdastico
- 112. Valli del Pasubio
- 113. Valstagna
- 114. Velo d'Astico
- 115. Vicenza
- 116. Villaga
- 117. Villaverla
- 118. Zanè
- 119. Zermeghedo
- 120. Zovencedo
- 121. Zugliano

Azienda ULSS n. 7 "Scaligera" con sede a Verona

(già Azienda Ulss n. 20, Azienda Ulss n. 21, Azienda Ulss n. 22)

Comuni (n. 98) della Provincia di Verona appartenenti all'Azienda ULSS n. 7 "Scaligera"

- 1. Affi
- 2. Albaredo d'Adige
- 3. Angiari
- 4. Arcole
- 5. Badia Calavena
- 6. Bardolino
- 7. Belfiore
- 8. Bevilacqua
- 9. Bonavigo
- 10. Boschi Sant'Anna
- 11. Bosco Chiesanuova
- 12. Bovolone
- 13. Brentino Belluno
- 14. Brenzone
- 15. Bussolengo
- 16. Buttapietra
- 17. Caldiero
- 18. Caprino Veronese
- 19. Casaleone
- 20. Castagnaro
- 21. Castel d'Azzano
- 22. Castelnuovo del Garda
- 23. Cavaion Veronese
- 24. Cazzano di Tramigna
- 25. Cerea
- 26. Cerro Veronese

- 27. Cologna Veneta
- 28. Colognola ai Colli
- 29. Concamarise
- 30. Costermano
- 31. Dolcè
- 32. Erbè
- 33. Erbezzo
- 34. Ferrara di Monte Baldo
- 35. Fumane
- 36. Garda
- 37. Gazzo Veronese
- 38. Grezzana
- 39. Illasi
- 40. Isola della Scala
- 41. Isola Rizza
- 42. Lavagno
- 43. Lazise
- 44. Legnago
- 45. Malcesine
- 46. Marano di Valpolicella
- 47. Mezzane di Sotto
- 48. Minerbe
- 49. Montecchia di Crosara
- 50. Monteforte d'Alpone
- 51. Mozzecane
- 52. Negrar
- 53. Nogara
- 54. Nogarole Rocca
- 55. Oppeano
- 56. Palù
- 57. Pastrengo
- 58. Pescantina
- 59. Peschiera del Garda
- 60. Povegliano Veronese
- 61. Pressana
- 62. Rivoli Veronese
- 63. Roncà
- 64. Ronco all'Adige
- 65. Roverchiara
- 66. Roverè Veronese
- 67. Roveredo di Guà
- 68. Salizzole
- 69. San Bonifacio
- 70. San Giovanni Ilarione
- 71. San Giovanni Lupatoto
- 72. San Martino Buon Albergo
- 73. San Mauro di Saline
- 74. San Pietro di Morubio
- 75. San Pietro in Cariano
- 76. San Zeno di Montagna
- 77. Sanguinetto
- 78. Sant'Ambrogio di Valpolicella
- 79. Sant'Anna d'Alfaedo
- 80. Selva di Progno
- 81. Soave
- 82. Sommacampagna
- 83. Sona

- 84. Sorgà
 85. Terrazzo
 86. Torri del Benaco
 87. Tregnago
 88. Trevenzuolo
 89. Valeggio sul Mincio
 90. Velo Veronese
- 91. Verona

- 91. Verona
 92. Veronella
 93. Vestenanova
 94. Vigasio
 95. Villa Bartolomea
 96. Villafranca di Verona
- 97. Zevio
- 98. Zimella